

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>Elezione del Presidente</i> . . . . .	» 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 8
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 8
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 11
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 12
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 12
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 14
CONVOCAZIONI . . . . .	» 15

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Scaglia, ed il Sottosegretario all'interno, Gaspari.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MARTUSCELLI: « Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato » (2722).

Il Relatore Di Primio illustra la proposta di legge, dichiarando che gli articoli 1, 2 e 3, incidendo sulla organizzazione dell'Avvocatura, potrebbero essere valutati nell'ambito di una riforma generale dell'Istituto; si dichiara favorevole, per l'aspetto equitativo, all'articolo 4, che estende ai procuratori dello Stato le norme sul collocamento in quiescenza in vigore per gli avvocati dello Stato.

Intervengono nella discussione i deputati Ruffini, che, pur concordando con il parere del relatore sugli articoli 1, 2 e 3, non ritiene che possa esaminarsi l'articolo 4, indipendentemente dal problema del collocamento in pensione degli altri dipendenti; Bressani, che si dichiara favorevole agli articoli 1, 2 e 4, esprimendo riserve di ordine tecnico sull'articolo 3; Nannuzzi, che pur apprezzando i motivi ispiratori della proposta di legge, tendente a favorire l'accesso nei ruoli dell'avvocatura dello Stato, ritiene che la materia debba trattarsi in sede di riorganizzazione dell'Amministrazione, proponendo il rinvio della discussione della proposta di legge; Tozzi Condivi, che aderisce alla proposta di rinvio formulata dal deputato Nannuzzi; il Ministro Scaglia che, a nome del Governo, si dichiara non sfavorevole agli articoli 1, 2 e 4 e nettamente contrario all'articolo 3.

Il deputato La Malfa ritiene che sia opportuno che venga espresso il parere sulla proposta dal Ministro incaricato per la Riforma dell'Amministrazione; il Ministro Scaglia osserva che il parere da lui manifestato su incarico del Presidente del Consiglio, titolare dell'indirizzo politico e amministrativo del Governo, si fonda anche su quello espresso dal Ministro per la Riforma dell'Amministrazione.

Il deputato Jacometti, infine, si dichiara contrario anche all'articolo 4 della proposta di legge e favorevole alla proposta di rinvio, presentata dal deputato Nannuzzi, che è accolta dalla Commissione.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo

provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2945).

Dopo la relazione favorevole del deputato Colleselli, che pone in evidenza gli aspetti equitativi del disegno di legge ed interventi dei deputati Nannuzzi, che auspica una valutazione dei motivi a base del provvedimento per tutte le categorie degli statali; Ruffini, che concorda con il relatore; Pitzalis, che manifesta perplessità sulla obiettività del provvedimento; Tozzi Condivi, che pur ritenendo che il provvedimento debba essere valutato nel quadro generale della riforma burocratica, annunzia il suo voto favorevole; del Sottosegretario Gaspari, che concorda con il relatore, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge, che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

La Commissione, infine, su proposta del deputato Colleselli, invita il Governo a trasmettere i dati richiestigli in materia di benefici agli ex combattenti nella seduta del 3 febbraio 1965, considerato che essi sono indispensabili per procedere all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

#### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1663).

Il Presidente comunica che il Relatore Martuscelli ha subito un incidente automobilistico, che lo costringerà ad assentarsi dai lavori della Camera per circa quaranta giorni.

A nome della Commissione, invia auguri di guarigione all'onorevole Martuscelli e rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (2606).

Su proposta del Relatore Colleselli, la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

#### AFFARI INTERNI (II)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 16. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.*

La Commissione procede alla elezione del Presidente.

Risulta eletto il deputato Sullo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,40.

#### AFFARI ESTERI (III)

##### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Vice Presidente VEDOVATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

Il Presidente, Vicepresidente Vedovato invia un saluto cordiale al Presidente Bertinelli, assunto alla carica di Ministro, rivolgendogli l'augurio più fervido della Commissione e suo personale. Rivolge quindi al Sottosegretario di Stato Oliva il benvenuto della Commissione e l'augurio di una proficua collaborazione.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2706-B).

Il Relatore Pedini riferisce sulle modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge già approvato il 14 dicembre 1965. Illustra il significato e le ragioni di dette modifiche dichiarandosi favorevole alla loro approvazione.

Il Sottosegretario di Stato Oliva concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame dei due articoli del disegno di legge modificato dal Senato, articoli che risultano approvati nella stessa formulazione adottata dal Senato della Repubblica.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (*International Development Association - I.D.A.*) » (*Approvato dal Senato*) (2565).

Riferisce sul disegno di legge il Relatore Vedovato che dopo aver ricordato la discussione svoltasi il 14 dicembre 1965 sullo stesso provvedimento, illustra ampiamente le caratteristiche della I.D.A. sottolineandone gli aspetti che a suo avviso rendono l'organismo particolarmente adeguato alle esigenze cui deve soddisfare. Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Oliva dà ragione dell'importanza che il Governo annette all'approvazione del disegno di legge e raccomanda alla Commissione l'approvazione sollecitata del provvedimento.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni.

In fine di seduta il deputato Sandri lamenta il protrarsi della crisi nella Presidenza della Commissione, crisi che ostacola i lavori della Commissione stessa avendo, ad esempio, impedito la discussione sui problemi connessi alla posizione dell'Italia nei confronti delle iniziative e degli atti che hanno determinato la crisi della Alleanza atlantica. Preannuncia idonee iniziative del suo Gruppo volte a far sì che di questi problemi si possa comunque discutere in Commissione.

Al termine della seduta la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge che risultano approvati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

### PROPOSTA DI LEGGE:

RIPAMONTI ed altri: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali » (1394).

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di legge prendendo come base un nuovo testo presentato dal deputato Bisantis.

Intervengono nella discussione i deputati Cacciatore, Lucifredi, Breganze, Romeo, De Florio, Guidi, Bosisio, Mannironi, Sforza, Ripamonti, Riccio, Berlinguer Mario, nonché il relatore Bisantis, il Sottosegretario di Stato Misasi ed il Presidente Zappa.

La discussione si concentra particolarmente sull'articolo 3 del nuovo testo proposto dal relatore, in quanto con le norme ivi contenute

si prevede che le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri da seguire nella loro determinazione e nella liquidazione delle spese, spettanti ai periti industriali per le prestazioni professionali, vengono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, su proposta del consiglio nazionale dei periti industriali.

Il punto fondamentale della discussione verte sul fatto se con questa norma venga data delega al Governo o meno. Qualora in questa norma fossero ravvisati gli estremi della delega legislativa evidentemente la discussione non potrebbe proseguire in sede legislativa.

Il relatore Bisantis, con ampia documentazione, dimostra come anche per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori come pure per la tariffa delle prestazioni professionali dei geometri, nonché dei dottori agronomi e dei periti agrari e, anche recentemente, per i geologi, la Commissione abbia sempre esaminato analoghe proposte di legge in sede legislativa, in quanto si tratta di materia non coperta da « riserva » ed in essa non è da ravvisare una delega legislativa al Governo, ma, semplicemente, il riconoscimento della autonomia degli organi professionali sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Questa tesi è particolarmente contestata dai deputati De Florio, Guidi e Sforza, con argomenti di rilevanza costituzionale, mentre il Relatore Bisantis sostiene l'opposta interpretazione appoggiandosi alla sentenza del 31 marzo 1960, n. 20, della Corte costituzionale che ebbe ad esaminare analoga materia, risolvendola nel senso conforme alla tesi da lui sostenuta.

Dopo ampio intervento del deputato Lucifredi ed espresse riserve dei deputati Guidi e De Florio sulle norme dell'articolo 3, la Commissione approva l'articolo 1 della proposta di legge respingendo la proposta del Relatore Bisantis di elevare al 60 per cento le tariffe previste dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e mantiene l'aumento nel 40 per cento come nella originale proposta Ripamonti.

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento ».

All'articolo 2 la Commissione, dopo un intervento del deputato Mannironi, accoglie

un emendamento proposto dal deputato Cacciatore che sostituisce alle parole: « per ogni altro aiuto di concetto » le seguenti: « quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto ».

L'articolo 2, quindi, è approvato nella seguente formulazione:

« Gli onorari per le prestazioni a vacanze stabilite per il professionista incaricato, nell'articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2 mila per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto ».

All'articolo 3 vengono presentati i seguenti emendamenti: uno soppressivo di tutto l'articolo da parte del deputato Cacciatore; un secondo emendamento da parte dei deputati Romeo e Breganze del seguente tenore: « Le tariffe e gli onorari delle indennità ai periti industriali potranno, con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, essere successivamente modificati mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia... ».

Un emendamento a firma dei deputati Ripamonti e Lucifredi del seguente tenore: « Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacanza, stabiliti dagli articoli 1 e 2 sono disposte mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia... ».

A firma del deputato De Florio il seguente emendamento: « Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali e le vacanze stabiliti dagli articoli 1 e 2 sono disposti, in applicazione della legge 12 marzo 1957, n. 146, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia... ».

Infine, viene presentato un emendamento a firma del deputato Ripamonti per sostituire il previsto concerto con i ministri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio, con quello dei ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.

Su questi emendamenti si apre ampia discussione che verte soprattutto sul punto se con tale norma si debba o meno mantenere un collegamento con la precedente legge 12 marzo 1957, n. 146, e se la facoltà concessa al consiglio nazionale dei periti industriali nello stabilire le tariffe degli onorari, delle indennità ed i criteri da seguire nella loro determinazione e nella liquidazione delle spese, possa essere resa completamente autonoma da ogni precedente disposizione di legge o se, invece, non sia vincolata alla legge 12 marzo 1957, n. 146, per quanto concerne

i criteri di determinazione mentre è libera e discrezionale sul *quantum* delle tariffe.

Posti in votazione i vari emendamenti, la Commissione respinge l'emendamento soppressivo Cacciatore, l'emendamento sostitutivo De Florio, ed approva, invece, l'emendamento Romeo-Breganze con la prima parte dell'emendamento Ripamonti-Lucifredi.

Approva, inoltre, l'emendamento Ripamonti per quanto concerne la sostituzione del Ministero della pubblica istruzione con quello dei lavori pubblici.

Conseguentemente la Commissione approva l'articolo 3 nella seguente formulazione:

« Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacanza, spettanti ai periti industriali, con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, sono stabiliti mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali ».

La proposta di legge, quindi, viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,25.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Agrimi; per le finanze, Colombo Vittorino.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme in materia di debito pubblico » (2823).

Il Relatore, Bassi, illustra il disegno di legge n. 2823 che, nell'intento di agevolare i portatori di titoli di Stato, dispone talune norme semplificative della delicata materia le quali non hanno potuto trovare collocazione nel nuovo testo unico in quanto si sarebbero superati i limiti della facoltà che la legge di delegazione aveva conferito al Governo. Il provvedimento stabilisce, con l'articolo 1, che vengano applicate le procedure urgenti che prevedono (a norma dell'articolo 53 del testo unico) il rilascio immediato di nuovi titoli in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi (anche in caso di contemporanea richiesta di tramutamento al portatore dei titoli stessi). procedura questa assistita dall'obbligo, nel caso di appossizione di terzi, di informare l'autorità giudi-

ziaria. Con l'articolo 2 si stabilisce che le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili (nonché dell'investimento dei relativi premi) possano essere richiesti dall'esibitore anziché esclusivamente dal titolare. La norma che, all'articolo 3, stabilisce il rimborso all'esibitore dei titoli nominativi di irrilevante ammontare, salvo i casi di vincoli cauzionali, consentirà il rimborso a vista di decine di migliaia di assegni provvisori, rimborso che attualmente prevede adempimenti i cui costi superano talvolta l'importo degli assegni stessi. Gli articoli 4 e 5 escludono l'adempimento dell'autenticazione di firma per le operazioni di trasferimento, tramutamento di titoli da nominativi a titoli al portatore, nonché per le operazioni di rimborso. Con l'articolo 6 si prevede che le operazioni di trasferimenti e rimborsi possono essere effettuate a mezzo di istituti di credito.

Il Relatore auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi, senza discussione, gli articoli del provvedimento che è, successivamente, votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Approvvigionamento di sale all'industria » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2851).

Il Relatore, Azzaro, illustra il disegno di legge n. 2851 che ribadisce la facoltà per l'Amministrazione di cedere il sale all'industria in esenzione d'imposta abbandonando il criterio della tassativa elencazione delle industrie. Tale facoltà viene limitata a quei processi industriali i cui prodotti terminali non siano suscettibili di utilizzazione alimentare o che contengono sale denaturato. Il provvedimento stabilisce per l'industria la facoltà di introdurre dalla Sicilia o dalla Sardegna, ovvero di importare direttamente dall'estero, in esenzione di imposta, il sale di cui abbisogna. Per le industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi, che già beneficiano di alcune agevolazioni, si determina la quota parte di sale inutilizzata nel processo produttivo che viene esentata dall'imposta. Per l'industria della salagione del presame o caglio si concede l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune. Si prevede inoltre la possibilità per l'industria di fabbricare e vendere speciali tipi di sali a condizione che vengano adoperati sali del Monopolio che già abbiano scontato l'imposta.

Il Relatore, segnalando come la relazione ministeriale preveda un *deficit* per l'azienda di 195 milioni e 978 mila lire, e come i prezzi siano stati unificati in ribasso, auspica che i prezzi medesimi vengano fissati tenendo fermo il principio dell'equilibrio fra costi e ricavi dell'Azienda sali. Segnalando infine l'opportunità che le industrie chimico-sanitarie vengano incluse fra le beneficiarie del provvedimento in esame, preannuncia un emendamento all'articolo 4 del disegno inteso ad includere « il cloruro di sodio chimicamente puro » fra i prodotti agevolati previsti dal medesimo articolo 4.

Il deputato Bassi osserva preliminarmente che il disavanzo per l'Azienda Sali del Monopolio, calcolato dal Governo in lire 195 milioni e 978.000 lire comporta un regalo medio di 195,978 lire per tonnellata che l'Azienda si propone di praticare agli acquirenti. La relazione governativa al testo presentato al Senato configura una contropartita compensatrice in maggiori introiti per l'Erario per maggior prelievo di tributi. In realtà le due partite non sono compensabili diversa essendo la rispettiva natura e la funzione cui sono destinate. Infatti i proventi dell'amministrazione del Monopolio riscossi a titolo d'imposta non possono essere né direttamente né indirettamente assorbite dal bilancio dell'Azienda. I prezzi di cessione del sale vanno commisurati ai costi di produzione e non sono ammissibili in questo campo politiche di prezzi discriminati o di prezzi per « contingente » realizzati, nel primo caso, a spese dell'intera collettività che paga l'imposta sul sale alimentare, e, nel secondo caso, dalle piccole industrie che acquistano quantitativi minori. Il deputato Bassi preannuncia pertanto alcuni emendamenti: il primo di essi, aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1 relativo alla fissazione del prezzo, stabilisce che tale fissazione avvenga « nella misura occorrente ad assicurare il pareggio del bilancio tenuto conto di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione dei Monopoli per l'intera sua produzione, delle spese generali, degli ammortamenti e degli oneri finanziari corrispondenti al capitale investito nonché dei costi di distribuzione ». Un comma aggiuntivo (3°) all'articolo 1 stabilisce che « È vietato all'Amministrazione dei Monopoli di acquistare all'estero sale di qualunque specie o natura ». Il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere sostituito col seguente:

« È consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Am-

ministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facoltà è consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangono comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana ».

All'articolo 6 dovrebbe essere aggiunto, al secondo comma, il seguente periodo: « La quota fiscale viene contabilizzata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato distintamente dai ricavi di vendita del sale e le somme riscosse per tale titolo sono interamente versate allo Stato ».

Il deputato Trombetta si dichiara favorevole al provvedimento e preannuncia emendamenti all'articolo 3 intesi ad includere la salagione dei prodotti ortofrutticoli fra le produzioni agevolate previste dal disegno.

Il deputato Minio richiama il Governo all'opportunità di studiare la possibilità di esentare dall'imposta anche il sale alimentare. Si rende conto dei problemi di bilancio ma ritiene che l'equità imponga l'esenzione di un prodotto così povero.

Il deputato Angelino si associa alle considerazioni del deputato Minio e ritiene che il problema si ponga comunque in vista di una ristrutturazione dei Monopoli fiscali in attuazione della politica comunitaria; ritiene che già il provvedimento in discussione costituisca una prima forma di « smagliamento » del Monopolio sali.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo Vittorino, esordisce segnalando come il provvedimento si inserisca in una linea di politica economica tesa a non imbrigliare il progresso tecnologico in vista dell'adeguazione ai sistemi di mercato aperto imposti dalla politica comunitaria. Sulla questione sollevata dal deputato Angelino, in relazione ai monopoli fiscali, ritiene che il problema sia non solo economico, ma politico ed il Governo si riserva di prospettare le soluzioni economico-politiche che scaturiranno da una attenta disamina della questione. Circa il primo emendamento preannunciato dal deputato Bassi lo ritiene pleonastico e ricorda a tale proposito che il *deficit* denunciato dalla relazione ministeriale si basa su dati 1962-63, mentre i dati contabili più recenti sono decisamente attivi. Circa il secondo emendamento all'articolo 1 del deputato Bassi è disposto ad

accogliere come raccomandazione un ordine del giorno che accolga la sostanza dell'emendamento e impegni alle importazioni di Monopolio solo in caso di necessità riconosciuta. (Il deputato Bassi dichiara di ritirare il secondo emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno nel senso precisato dal rappresentante del Governo). Circa l'emendamento all'articolo 2 il Sottosegretario ritiene che il necessario sostegno all'offerta in epoca di domanda crescente non possa configurarsi come aumentata creazione di depositi ma come incremento della rete commerciale e a tale scopo reputa sufficiente una disposizione amministrativa che consenta ai privati l'uso dei magazzini del Monopolio. Per gli emendamenti preannunciati dai deputati Trombetta e dal Relatore Azzaro chiede un breve rinvio della discussione che permetta al Governo di valutarli.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del disegno senza modificazioni; l'articolo 2 con le modificazioni al primo comma contenute nell'emendamento Bassi e sopra riferite; accantona gli articoli 3 e 4 onde consentire al Governo di pronunciarsi sugli emendamenti presentati; approva, senza modificazioni, gli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Modalità di pagamento dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 » (2890).

Il Relatore, Scricciolo, illustrando il disegno 2890, ricorda che per il triennio 1963-1964-1965 l'E.N.El. è assoggettato ad un particolare trattamento tributario che si condensa in una imposta unica sull'energia prodotta, imposta sostitutiva delle imposte di ricchezza mobile, sulle industrie commerci arti e professioni e sulle società. Dal 1° gennaio 1966 l'E.N.El. è invece assoggettato al regime normale di tassazione agli effetti dei tributi diretti. L'imposta unica per gli anni 1963-1964-1965 avrebbe dovuto essere versata in unica soluzione; il disegno 2890, considerati i notevoli problemi finanziari dell'E.N.El. nella fase di prima attuazione del suo programma, stabilisce che l'ammontare di imposta ancora dovuto dall'E.N.El. (132 miliardi di lire) sia corrisposto mediante versamenti semestrali da effettuarsi entro il 20 giugno ed il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968 con interessi di rateazione del 2,50 per cento per ogni semestre e, in caso di

ritardo, una indennità di mora del 6 per cento. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento in discussione suggerendo alla Commissione finanze e tesoro di valutare gli effetti collaterali del provvedimento sulla finanza locale.

Il Relatore richiama l'attenzione della Commissione su due punti: 1) in rapporto alla base di commisurazione dell'imposta unica fissata all'1,30 per cento l'E.N.El. ha sempre sostenuto la congruenza dello 0,80 per cento per chilovattore il che conferma come l'E.N.El. stesso non abbia goduto di privilegi fiscali; 2) i problemi per la finanza locale si porranno non per questo provvedimento ma con l'entrata in vigore del regime fiscale basato sul bilancio. I problemi emergenti per i comuni, di cassa, non sono imputabili alla legge ma al ritardo dei versamenti (ritardi risalenti finanche al 1954, al tempo delle ex società elettriche). In effetti i sovracani ai comuni rivieraschi e montani, i canoni di attraversamento e quelli demaniali sono stati puntualmente assolti dall'E.N.El.

Il deputato Minio richiama l'attenzione della Commissione sul grave *deficit* che si aprirà per i comuni non solo in ordine al nuovo regime di imposizione, ma anche a causa delle dilazioni che il provvedimento all'esame della Commissione determina.

Il deputato Angelino Paolo propone che lo Stato utilizzi gli interessi di rateazione per compensare i comuni degli interessi legali pagati dai Comuni stessi sulle anticipazioni per l'I.C.A.P. ritardata.

Il deputato Buzzetti sottolinea le gravi difficoltà della finanza locale e ritiene che il Governo potrebbe impegnarsi a destinare le prime due rate semestrali dell'imposta E.N.El. per rimborsare i Comuni.

Il deputato Trombetta ritiene che l'imposta da pagarsi dall'Ente debba aggirarsi sui 220 miliardi e non sui 132. Giudica eccessivo che l'E.N.El. sia esentato dagli interessi e dalle indennità di mora per il triennio antecedente all'entrata in vigore del provvedimento e propone pertanto la soppressione dell'ultimo articolo del disegno di legge.

Il Relatore Scricciolo replica al deputato Trombetta ricordando come l'E.N.El., in periodo di bassa congiuntura e a differenza dell'industria privata, non abbia aumentato i prezzi né diminuito l'occupazione e ribadendo come l'Ente nazionalizzato non goda di privilegi fiscali in ragione dei notevoli autofinanziamenti cui deve ricorrere anche a seguito del regime di restrizione obbligazionaria

adottato dalle autorità creditizie per favorire il mercato privato dei capitali.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo Vittorino, comunica che per il triennio 1963-65 sono state stanziare e in parte liquidate le spettanze dei Comuni con stanziamenti dell'ordine rispettivamente di 15, 16, 20 miliardi per ciascun anno. Le liquidazioni per i primi due anni superano i 13 miliardi. Per il 1965 sono in corso le operazioni di ripartizione. Concludendo ricorda alla Commissione che il problema della finanza locale non si può risolvere solo nel contesto della ripartizione di imposte; il grosso tema ha natura complessa e necessita sì di impegno politico ma anche di soluzioni tecnicamente adeguate e su tale punto il Governo si riserva di prospettare soluzioni meditate.

La Commissione approva gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, approva il mantenimento dell'articolo 3, respingendo contestualmente l'emendamento soppressivo presentato dal deputato Trombetta e vota quindi a scrutinio segreto il disegno 2890 che risulta approvato.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 » (2806).

Il Relatore Patrini richiama la relazione già svolta nella seduta del 15 dicembre 1965. Ha potuto accertare la congruità del parametro medio del 40 per cento sul valore determinato dalle Commissioni tecniche per le acque da tavola e su cui i comuni sono facoltizzati ad imporre il diritto speciale fino al 3 per cento.

Il deputato Minio si dichiara non contrario in linea generale al provvedimento, segnala, per altro, che il problema sorge a livello delle commissioni provinciali nella fase di accertamento del valore di mercato, valore che viene fissato, non per accertamento ma su pressioni di parte, a cifre fittizie. Sarebbe opportuno che la fissazione dei valori per tutte le imposte di consumo venisse fatta dal Ministero sulla base di indici ISTAT.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo Vittorino, replica al deputato Minio che la fissazione di un parametro medio provocherà una obbiettività, almeno riflessa e di secondo grado, nelle valutazioni delle commissioni provinciali. Rispondendo alle osservazioni del deputato Bima, sollevate nel corso della seduta del 15 dicembre, precisa che il problema delle acque terapeutiche non sor-

ge in quanto su di esse non si preleva il diritto speciale in discussione.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli del disegno n. 2806, che è successivamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,30. --  
*Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (173).

Su proposta del Relatore Ripamonti, la Commissione delibera alla unanimità di chiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

PROPOSTA DI LEGGE:

PICCINELLI ed altri: « Provvidenze straordinarie a favore dei comuni di Pitigliano e Sorano (provincia di Grosseto), per la costruzione di alloggi economici e popolari » (1747).

Il Relatore Nannini riferisce sulla proposta di legge e propone una diversa formulazione degli articoli al fine di superare i rilievi prospettati durante l'esame presso la Commissione Bilancio della proposta di legge stessa.

Intervengono, quindi, i deputati: Cottone, che chiede chiarimenti circa la discussione svolta presso la Commissione Bilancio, e Todros, che propone che le provvidenze stabilite nel provvedimento siano estese anche alla frazione di Roccatederighi, del comune di Roccastrada, ed il Sottosegretario De' Cocci, che prospetta l'opportunità di far riferimento, per quel che concerne l'accertamento

delle condizioni di bisogno degli alloggi, agli stessi criteri fin qui seguiti in situazioni analoghe.

La Commissione delibera quindi di trasmettere per il parere alla Commissione Bilancio il seguente nuovo testo della proposta di legge, proposto dal Relatore ed emendato nel senso indicato dal deputato Todros e dal Sottosegretario De' Cocci:

ART. 1.

Per la costruzione nei comuni di Pitigliano e Sorano e nella frazione di Roccatederighi del comune di Roccastrada di case da destinare alle famiglie attualmente alloggiate in fabbricati malsani o pericolosi il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Per il pagamento dei predetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1966 al 2000.

ART. 2.

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da Istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144.

ART. 3.

Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione di lire 30 milioni dello stanziamento previsto dal capitolo n. 5833 del bilancio dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE e SEMERARIO: « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1962).



Il Relatore Cavallaro Francesco riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, rilevando che con essa si mira a modificare la formulazione della legge 14 febbraio 1963, n. 143, al fine di adeguarla alla nuova situazione venutasi a creare per quanto concerne il bacino galleggiante di Taranto e che la concessione del contributo si riferisce ad opere già realizzate; propone, quindi, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, che il contributo stesso venga concesso subordinatamente alla presentazione da parte della società « Stabilimenti navali S.p.A. Taranto » del certificato di collaudo della opera.

Il Sottosegretario De' Cocci si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, con le modifiche suggerite dal Relatore e con la soppressione del riferimento alla concessione *una tantum* del contributo. La Commissione approva quindi l'articolo unico della proposta di legge nel seguente testo:

« L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, è così modificato:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società « Stabilimenti navali S.p.A.-Taranto » già « Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto » un contributo di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio già costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della società stessa del certificato di collaudo dell'opera che dovrà essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966 ».

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,30. — Presidenza del Presidente SAMMARTINO. — Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

In apertura di seduta il Presidente, a nome personale e della Commissione, dà il benvenuto al Ministro Scalfaro e al Sottosegretario Florena.

Richiama, poi, l'attenzione del Ministro su alcuni problemi urgenti, quali il V provvedimento dei ferrovieri, la riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato e le agevolazioni di viaggio in occasione delle prossime elezioni amministrative.

Il Ministro Scalfaro ringrazia il Presidente del cordiale saluto e, facendo partecipe la Commissione delle osservazioni ed esperienze da lui fatte nel primo mese di direzione del dicastero, rileva innanzitutto la carenza di una politica organica dei trasporti e la necessità di provvedervi con un apposito organo, che, però, non limiti la sua azione ai settori che fanno capo al suo Ministero, ma l'estenda anche alla marina mercantile e agli altri settori interessati.

A proposito dei provvedimenti sulla riforma dell'Azienda ferroviaria e sul coordinamento, che il precedente Governo aveva assunto, l'impegno di presentare al Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio scorso, fa presente che le vicende della crisi governativa, seguite al voto del 21 gennaio, hanno impedito la definizione dei medesimi.

Aggiunge, peraltro, che ha già ripetutamente sollecitato il concerto degli altri dicasteri interessati e assicura che, comunque, ne sarà investito il Consiglio dei ministri quanto prima; in particolare, si ripromette di sottoporre il problema di fondo, circa il tipo di coordinamento da adottare e i mezzi e le forme idonee a raggiungere lo scopo.

Per quanto riguarda la riforma dell'Azienda ferroviaria, poi, prospetta il problema della esatta collocazione nel mercato dei trasporti, del mezzo ferroviario.

Infine, ragguaglia la Commissione sui contatti in corso con i Ministri del bilancio e del tesoro e con il Governatore della Banca d'Italia a proposito del *deficit* e delle difficoltà finanziarie dell'Azienda ed esprime il suo personale apprezzamento per le capacità e la preparazione dei ferrovieri, talvolta bersaglio di ingiuste polemiche.

Il Ministro passa, quindi, ad occuparsi degli altri problemi che assillano il suo dicastero per i settori della motorizzazione civile e dell'aviazione civile; problemi che, per quanto concerne la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, riguardano una migliore organizzazione degli uffici centrali e periferici, le ferrovie e tranvie concesse all'industria privata, le autolinee per trasporto

viaggiatori, l'autotrasporto merci, le costruzioni di reti metropolitane nelle grandi città e la navigazione interna; per l'aviazione civile, i problemi sono il potenziamento delle infrastrutture per il controllo e la sicurezza del volo, l'adeguamento della rete aeroportuale, la formazione e l'addestramento del personale di volo e a terra e l'ampliamento della rete aerea nazionale, con particolare riguardo alle zone depresse. A proposito di tutti questi problemi, il Ministro mette in rilievo, la necessità di affrontare con urgenza le correlative possibili soluzioni anche per evitare il loro ulteriore aggravamento.

Il Ministro conclude il suo intervento, assicurando di aver disposto il più attento esame di tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 1685 (noto come V provvedimento) e lo studio di un progetto di legge per una disciplina generale delle agevolazioni di viaggio in occasione di elezioni, tanto politiche che amministrative.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-E.U.R.) (2895) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).

Il Relatore Fabbri Riccardo, dopo aver richiamato la legge 5 maggio 1954, n. 273, che ha autorizzato la concessione per tre anni dell'esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla S.T.E.F.E.R., e la convenzione che regola l'esercizio (convenzione 24 agosto 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1957, n. 1309) riferisce dati sugli incrementi di traffico e di introiti e sulle spese di gestione e illustra le prospettive di sviluppo della linea.

Circa la proroga per altri 10 anni (fino al 9 febbraio 1968) dell'esercizio provvisorio, oggetto del disegno di legge, precisa che essa è determinata dalla necessità di acquisire elementi sicuri per la determinazione della misura della sovvenzione ordinaria di esercizio da prevedere nell'atto di concessione definitiva; fa, peraltro, osservare che detto decennio di proroga, in effetti, è ormai in gran parte trascorso. Egli, conclude, invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Veronesi, Rubeo, Di Piazza, Colasanto, la Commissione passa all'esame dei due articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni. L'articolo 2 è approvato nella seguente

nuova formulazione, proposta dalla V Commissione Bilancio:

« All'onere derivante dalla concessione dei sussidi integrativi di esercizio, di cui al precedente articolo, si provvede per lire 700 milioni in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 574, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per lire 200 milioni, in deroga alla citata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 del medesimo stato di previsione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 200 milioni, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965; e, per lire 700 milioni, con riduzione del corrispondente fondo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione, infine, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2604);

COLASANTO ed altri: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e lo acquisto di case per i ferrovieri » (2202);

DE PASQUALE e FIUMANÒ: « Nuove norme sul riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato » (1383);

GERBINO: « Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato » (1647).

Il Presidente fa presente che, mentre le proposte di legge nn. 2202, 1383 e 1647 sono già state oggetto di esame da parte della Commissione nelle sedute del 23 giugno e del 7 e 16 luglio, il disegno di legge, invece, è oggi per la prima volta all'ordine del giorno della Commissione, in quanto presentato alla Camera solo il 16 settembre scorso; fa anche osservare che il disegno di legge è pressoché eguale alla proposta di legge numero 2604 e prospetta, pertanto, la necessità che la discussione venga abbinata.

La Commissione concorda con l'osservazione del Presidente, che è fatta propria anche dal Relatore, Mancini Antonio, il quale, per la illustrazione del disegno di legge n. 2604,

si rimette a quanto da lui già riferito a proposito della proposta di legge n. 2202.

Dopo interventi dei deputati De Pasquale (il quale, mentre dichiara che il gruppo comunista è favorevole agli scopi dei due progetti di legge nn. 2604 e 2202, formula critiche su singoli articoli del disegno di legge e presenta emendamenti) e dei deputati Fiumanò e Di Piazza (che si dichiarano anch'essi favorevoli), la discussione generale viene dichiarata chiusa e la Commissione delibera di assumere, come testo base per l'esame degli articoli, il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 12. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i Trasporti e l'aviazione civile, Florena.

PROPOSTA DI LEGGE:

GEX ed altri: « Liberalizzazione delle aree di atterraggio » (2724).

Su proposta del Relatore, Veronesi, che illustra favorevolmente il provvedimento, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere il passaggio in sede legislativa del provvedimento stesso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la S.E.A., relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano » (2888) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Veronesi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

GOMBI ed altri: « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad Istituti antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici e privati » (2049) (*Parere alla XIV Commissione*).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (2731) (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*).

PROPOSTA DI LEGGE:

NALDINI ed altri: « Provvidenze per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (2670) (*Parere alla XIV Commissione*).

Su proposta del Relatore, De Capua, il quale proceda ad un'ampia e approfondita disamina del problema, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle due proposte.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci, concluso a Belgrado il 27 luglio 1960 e degli scambi di note effettuati a Belgrado l'8-19 dicembre 1961, il 4-5 dicembre 1962, ed il 28 gennaio 1964 recanti modifiche all'accordo stesso » (2673) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione del protocollo speciale relativo alle convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.), firmato a Berna il 29 aprile 1964 » (2608) (*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta » (2269) (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*).

Su proposta del Relatore, Veronesi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

GUERRINI GIORGIO: « Obbligatorietà dell'educazione stradale nelle scuole » (2809) (*Parere alla VIII Commissione*).

BONTADE MARGHERITA: « Insegnamento obbligatorio dell'educazione stradale » (2539) (*Parere alla VIII Commissione*).

BONEA e CATELLA: « Introduzione dello insegnamento dell'educazione stradale nei programmi della scuola elementare e della scuola media unica (2921) (*Parere alla VIII Commissione*).

Su proposta del Presidente Sammartino, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

La Commissione prosegue la discussione generale sul testo emendato della proposta Truzzi.

Il deputato Angelini ribadisce i motivi dell'atteggiamento del suo gruppo di fronte alla proposta in esame, rilevando che, malgrado i miglioramenti apportati dal nuovo testo, permane in essa evidente l'impostazione corporativistica iniziale che pregiudica l'effettiva autonomia del produttore contadino, e che rende pertanto non accettabile la proposta stessa. Le strutture organizzative da questa previste sono, a suo giudizio, tali da porre i piccoli produttori ai margini del processo produttivo e del mercato e da assoggettarli quindi all'iniziativa e al potere della grande proprietà. Critiche, in particolare, vanno rivolte agli articoli 13, che prevede la possibilità di regolamentazioni vincolanti anche per i non associati, e 7, che estende alle associazioni dei produttori il criterio del voto plurimo, proporzionale alla forza economica di ciascun partecipante, già adottato per i consorzi di bonifica. Conclude indicando nel regime della cooperazione, opportunamente articolato e migliorato, il mezzo idoneo a realizzare una libera e volontaria organizzazione del settore agricolo.

Il deputato Bignardi, dopo aver osservato che la radicalizzazione in senso politico del-

l'attuale dibattito rischia di sfocare quello che è l'aspetto centrale del problema, ossia la tutela dei prezzi e dei prodotti agricoli, conferma le riserve già in altre occasioni manifestate dal suo gruppo sul provvedimento in discussione e sulla procedura seguita che ha portato ad una totale innovazione del testo base. Ritiene, inoltre, che una proposta come quella in esame, intesa a costituire nuove strutture associative, non può essere approvata prima che la materia sia stata disciplinata dal regolamento comunitario, attualmente allo studio degli organi del M.E.C., e, comunque, non senza aver chiesto e ricevuto il parere del C.N.E.L., nonché quello della Commissione affari costituzionali, attesi i riflessi che le previste forme associative potrebbero avere sulla libertà d'iniziativa economica.

Il deputato Gerbino, premesso che nessuna parte politica contesta la necessità di promuovere la organizzazione dei produttori agricoli, sottolinea che il problema più grave cui una tale organizzazione dovrebbe ovviare è costituito dallo stato di quasi assoluta carenza di mercati alla produzione, nel quale versa la economia agraria italiana. Soprattutto in questa prospettiva, a suo parere, va vista ed interpretata la proposta Truzzi. Nè, d'altra parte, ritiene fondata la critica secondo la quale il provvedimento in esame mirerebbe a soffocare il regime delle cooperative, poichè questo, come è rilevabile da un attento esame degli articoli emendati 10 e 12, rimane la struttura costitutiva del nuovo associazionismo. Quanto all'articolo 13, la obbligatorietà *erga omnes* da esso prevista per talune regolamentazioni è ordinata a fini di evidente e plausibile interesse pubblico. Conclude augurandosi, pertanto, che la Commissione vorrà approvare senza remore la proposta del deputato Truzzi.

Interviene brevemente anche il deputato Helfer.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine del commercio » (2953).

Il relatore Mussa Ivaldi riferisce favorevolmente sul provvedimento in discussione che proroga per due anni la legge n. 1016 del 1960: rifacendo la storia del provvedimento stesso ne ribadisce la validità e l'attualità e spiega i motivi che ne consigliano l'ulteriore proroga per altri due anni, anche in relazione al fatto che un notevole numero di domande di finanziamento è tuttora giacente in attesa di favorevole accoglimento.

Il deputato Alesi si dichiara d'accordo, anche a nome del suo gruppo, alla proroga proposta, che, ove non fosse approvata, interromperebbe un notevole flusso di finanziamenti al commercio per l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti: coglie l'occasione per ricordare quanto già da lui ripetutamente sollecitato in sede di discussione dei bilanci finanziari circa l'opportunità di risolvere il problema delle garanzie cosiddette « reali » e di permettere l'utilizzazione dei finanziamenti anche per l'acquisto degli immobili e delle scorte.

Il deputato Origlia, osservato che l'estensione della utilizzazione dei crediti concessi a norma della legge n. 1016 è una vecchia rivendicazione dei commercianti da lui sostenuta e appoggiata in ogni sede, si dichiara d'accordo sulla proroga, chiedendo però, nel contempo, che la legge stessa venga sollecitamente migliorata anche nel senso di autorizzare la concessione del credito a medio termine prescindendo dal contributo interessi da parte dello Stato.

Il deputato Bastianelli non condivide il criterio, cui è ripetutamente ricorso il Governo, di prorogare vecchie leggi senza affrontare i problemi di fondo del commercio: ciò dà un senso di provvisorietà e di frammentarietà all'azione legislativa e di Governo e mortifica, a suo avviso, il potere di iniziativa parlamentare.

Il deputato Granati rileva che l'esperienza ha dimostrato come la legge n. 1016 abbia mal corrisposto alle aspettative, se oltre la metà dei finanziamenti previsti non è stata utilizzata ed occorre far ricorso alla proroga per mettere in circuito buona parte del denaro stanziato. A suo giudizio, la legge n. 1016 sostiene i « momenti arretrati » della distribuzione e conclude pertanto chiedendo la ripre-

sa dei lavori dell'apposito Comitato costituito in seno alla XII Commissione per l'esame dei problemi del commercio.

Il Sottosegretario Picardi, nel dichiararsi d'accordo sull'utilità di una discussione generale sui problemi del commercio, tiene ad affermare che la funzione della legge n. 1016 è stata largamente positiva, come dimostrano le cifre relative ai finanziamenti concessi che assommano ad oltre 30 miliardi. Sulla concessione di credito a medio termine senza il contributo interessi da parte dello Stato, rivendicata dalla categoria dei commercianti, annuncia che sono allo studio del Ministero le diverse soluzioni dell'annoso problema, che si ripromette quanto prima di comunicare alla Commissione. Raccomanda infine l'approvazione del disegno di legge n. 2953, che, prorogando la legge n. 1016, permetterà lo ulteriore finanziamento per oltre 50 miliardi di programmi di ampliamento e di ammodernamento di impianti commerciali.

Successivamente la Commissione approva nel seguente testo gli articoli del disegno di legge, accogliendo alcune modificazioni di forma proposte dal Relatore:

ART. 1.

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264 e 23 marzo 1964, n. 153, è ulteriormente prorogato, con effetto dal 1° gennaio 1966, al 31 dicembre 1967 ».

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CURTI AURELIO ed altri: « Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda » (2727).

Il Presidente rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge n. 2727, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (*Approvato dalla XI Commissione del Senato*) (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico » (971).

GIOMO ed altri: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento » (1514).

NALDINI ed altri: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (2670).

Il Presidente De Maria comunica che il Comitato ristretto, nominato nel corso della precedente seduta, ha proceduto ad un approfondito esame del testo approvato dalla XI Commissione permanente del Senato e degli emendamenti proposti dal Relatore Usvardi sulla base delle considerazioni svolte dai rappresentanti dei vari gruppi nel corso della discussione ed ha redatto un testo coordinato che ha ottenuto in linea di massima l'assenso di tutti.

Il deputato Giomo dichiara di rinunciare, anche a nome degli altri deputati firmatari della proposta di legge n. 1514, alla delega in favore del Governo contenuta nell'articolo 6 della predetta proposta di legge e la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa dei provvedimenti all'ordine del giorno.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita della pasticceria » (1324).

Su proposta del Relatore Gasco, la Commissione delibera di deferire l'esame della proposta di legge ad un Comitato ristretto che risulta così composto: De Maria, Presidente; Gasco, Relatore; Bartole, Barberi, Tantalo, Morelli, Zanti Tondi Carmen, Pasqualicchio, Alessi Catalano Maria, De Lorenzo, Romano e Usvardi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

MANCINI ANTONIO: « Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » (*Parere della V, della X e della XI Commissione*) (869).

Il deputato Mancini riferisce, in sostituzione del Relatore Cortese, sulla proposta di legge che intende conferire personalità giuridica di diritto pubblico ad un istituto che dal 1952 svolge una intensa e proficua attività di studi e di ricerche nel settore della pesca, attività che ha ottenuto consensi e riconoscimenti in numerosi paesi europei ed extraeuropei.

Dopo interventi dei deputati Barba, Spinelli, Scarpa, Morelli, Mancini, Usvardi, Cattaneo Petrini Giannina, De Pascalis e Gasco, nonché del Presidente De Maria e del Sottosegretario Volpe, sono approvati senza modificazioni gli articoli 1, 2, 3, 4 e 8 e con modificazioni gli articoli 5, 6, 7 e 9 della proposta di legge.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE: « Modifica della legge 1° maggio 1941, n. 615, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo » (2102).

Il Relatore Gasco illustra la proposta di legge che si propone di estendere la facoltà di praticare la vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo, disciplinata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615, anche ai possessori della laurea in farmacia, in considerazione del fatto che ai farmacisti spetta istituzionalmente anche il controllo biologico dei medicinali.

Interloquiscono quindi i deputati Bartole e Spinelli, che si dichiarano favorevoli, e i deputati Lattanzio, Scarpa, Usvardi, Morelli, Capua, Romano e Pasqualicchio, nonché il Sottosegretario Volpe, che si dichiarano contrari.

Infine, il deputato Bartole dopo avere ulteriormente precisato i criteri ispiratori del provvedimento, dichiara di ritirare la proposta di legge, che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 31 marzo, ore 10,30.

Elezione del Presidente.  
Comunicazioni.

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 31 marzo, ore 17.

Elezione del Presidente.

### COMMISSIONE SPECIALE per l'esame delle proposte di legge concer- nenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 31 marzo, ore 17,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681);  
—Relatore: Bonaiti.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) — Relatore: Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584) — Relatore: Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690) — Relatore: Bonaiti;

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni

di immobili urbani (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigiana (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602).

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 31 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 31 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione delle proposte di legge:*

BASILE GIUSEPPE: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento (2992) — Relatore: Reale Giuseppe;

ROMANATO ed altri: Proroga degli incarichi di insegnamento (3030) — Relatore: Reale Giuseppe;

CODIGNOLA e BORGHI: Ruoli statali del personale insegnante della Valle d'Aosta (2350) — Relatore: Romanato — (*Parere della I Commissione*).

*Discussione delle proposte di legge:*

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883) — (*Parere della V Commissione*);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (*Urgenza*) (1712) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BORGHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli (1926);

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290);

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A (877) — (*Parere della V Commissione*);

SRORTI ed altri: Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti (2063) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Leone Raffaele.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 31 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (*Dalla quale sono stati stralciati dalla XI Commissione permanente (Agricoltura), nella seduta del 21 maggio 1964, i numeri 2) e 3) dell'articolo 3) (275)* — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 31 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

MAROTTA VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 331, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti dalle disciolte organizzazioni sindacali (1050) — Relatore: Cocco Maria.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 21.*